Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 11 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 1110.
Costituzione di un Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione di un Ente avente per iscopo la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana, nonchè tutte quelle attività

che sono collegate con gli approvvigionamenti idrici ed igienici dei centri abitati.

Sono autorizzati a partecipare al capitale costitutivo ed alla gestione dell'Ente suddetto i seguenti Istituti:

Banca nazionale del lavoro;
Istituto nazionale delle assicurazioni;
Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale;
Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

L'Ente assumerà, direttamente o attraverso subconcessionari, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana, nonchè l'esercizio e la manutenzione di acquedotti esistenti.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, saranno approvati lo statuto del l'Ente e la convenzione regolante le modalità di gestione ed i rapporti fra esso Ente e lo Stato.

Art. 4.

Le condizioni e le modalità relative alla attuazione dei compiti di cui all'art. 2 per quanto riguarda i rapporti fra l'Ente ed i subconcessionari saranno stabilite con appositi disciplinari da approvarsi dal Ministro per l'Africa Italiana dopo la presentazione da parte dell'Ente dei progetti di massima.

La concessione di esercizio — per ogni singolo acquedotto — avrà la durata di anni 40 decorrente dalla data di approvazione dei collaudi definitivi o da quella del verbale di cessione degli acquedotti esistenti, dopo di che passerà all'Amministrazione dell'Africa Italiana.

Art. 5.

Alle spese per la costruzione dei nuovi acquedotti e per ampliamento e modificazione di quelli esistenti, sarà provveduto al concorso dello Stato stabilito in dieci annualità di L. 20.000.000 ciascuna da stanziarsi nei limiti delle spese previste nei piani consolidati.

Art. 6.

L'Ente avrà un capitale non inferiore a L. 20.000.000 e dovrà provvedere con mezzi propri alla gestione, esercizio e manutenzione degli acquedotti, nonchè alla costituzione di tutte le scorte di materiali all'uopo necessari.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione.

Art. 7.

Le opere inerenti alla costruzione degli acquedotti sono dichiarate, ad ogni fine, di pubblica utilità.

Art. 8.

Tutti gli atti e documenti inerenti alla costituzione dell'Ente sono esenti dalle imposte di registro e dalla tassa di bollo. Sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie di L. 20 per ogni atto e per ogni trascrizione i contratti di acquisto di immobili fatti a favore dell'Ente per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 1111.
Disciplina degli affittacamere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I privati i quali forniscano abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobigliate ed arredate con un numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercirvi un'azienda alberghiera, sono qualificati affittacamere.

Sono qualificati altresì affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti ammobigliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti.

Art. 2.

Gli affittacamere possono fornire alle persone alloggiate anche i pasti esclusa però la somministrazione di bevande superalcooliche.

Art. 3.

Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ai sette giorni, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici od orchestrali, ed altri partecipanti allo spettacolo.

Deroghe eventuali giustificate da deficienze locali di esercizi alberghieri, potranno essere consentite in ogni singola Provincia dal prefetto, il quale ne darà comunicazione all'Ente provinciale per il turismo.

Art. 4.

Il pagamento dell'alloggio e quello eventuale dei pasti è effettuato, salvo patto contrario, in via anticipata quindicinale o per l'intero periodo nel caso l'affitto sia concordato per meno di quindici giorni.

La risoluzione dell'impegno di alloggio dev'essere comunicata all'altra parte almeno sette giorni prima della sua scadenza; ed il giorno precedente nel caso delle eccezioni e deroghe di cui al precedente art. 3.

In nessun caso le persone alloggiate hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per l'alloggio, mentre hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per il vitto, qualora questo non sia consumato per l'intera giornata e ne sia stato dato avviso almeno il giorno precedente.

CLASSIFICA.

Art. 5.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato dal R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e relative norme regolamentari, gli affittacamere sono classificati in tre categorie.

La assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione scritta sulla autorizzazione di polizia di cui all'art. 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Sono assegnati alla prima categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobigliate ed arredate signorilmente, dotate ove necessario di riscaldamento a termosifone o elettrico, di illuminazione e campanelli elettrici, servite da bagno e gabinetto completo con pareti maiolicate.

Sono assegnati alla seconda categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobigliate ed arredate decorosamente, dotate ove necessario di mezzo di riscaldamento, servite da bagno e da gabinetto completo con pareti rivestite di materiale lavabile.

Sono assegnati alla terza categoria gli altri affittacamere i quali affittino camere ammobigliate e arredate decorosamente.

Qualora siano forniti anche i pasti, la sala da pranzo ed il servizio dovranno rispondere alle esigenze delle singole categorie.

Art. 7.

Gli Enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli affittacamere delle rispettive Provincie, in base alle denuncie fatte dagli interessati su moduli forniti dall'Ente provinciale.

La classifica ha valore ad ogni effetto fino a quando per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell'interessato o d'ufficio, l'Ente provinciale per il turismo non ritenga di modificarla.

E' in facoltà dell'Ente provinciale per il turismo procedere alla revisione della classifica, in occasione della denuncia dei prezzi di cui al successivo art. 10.

Art. 8.

Gli Enti provinciali daranno comunicazione della classifica agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la classificazione conseguita o il diniego di classificazione da parte degli Enti provinciali, è ammesso ricorso al Ministro per la cultura popolare entro trenta giorni dalla data della ricevuta di cui al comma precedente.

Il Ministro per la cultura popolare decide, sentito l'Ente provinciale interessato, con provvedimento definitivo.

Art. 9.

Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, gli Enti provinciali provvedono alla formazione degli elenchi degli affittacamere della Provincia, i quali hanno accettata la classifica, e li trasmettono alla competente autorità di pubblica sicurezza perchè provveda alla annotazione di cui al precedente art. 5, comma secondo.

DENUNCIA DEI PREZZI.

Art. 10.

Gli affittacamere entro il mese di settembre di ciascun anno devono denunciare all'Ente provinciale per il turismo i prezzi delle singole camere ed appartamenti, nonchè quello eventuale per somministrazione del vitto, che intendono praticare per l'anno fascista successivo.

I prezzi denunciati sono considerati come massimi e non possono essere aumentati per nessun motivo.

E' in facolta dell'Ente provinciale per il turismo, sentito il competente Sindacato provinciale fascista alberghi e turismo, apportare riduzioni ai prezzi denunciati, subordinando la concessione della classifica alla accettazione da parte degli interessati, dei prezzi ridotti.

VIGILANZA E SANZIONI.

Art. 11.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai prefetti a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, e dal Ministero della cultura popolare a mezzo dei funzionari della Direzione generale per il turismo, dell'Ente nazionale industrie turistiche e dell'Ente provinciale per il turismo.

Le infrazioni alle norme della presente legge sono accertate da ufficiali ed agenti della forza pubblica, nonchè dai funzionari indicati nel comma precedente nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a ciò espressamente delegati.

Art. 12.

Le inosservanze alle disposizioni della presente legge sono punite con l'ammenda da lire cinquanta a lire mille.

Il contravventore è ammesso a far domanda di oblazione entro venti giorni dalla notificazione del verbale della contravvenzione, che gli verrà fatta a cura dell'ufficio da cui dipende il pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.

La domanda è presentata all'ufficio di cui al comma precedente ed è diretta al prefetto, il quale determina discrezionalmente, con suo decreto, la somma da pagarsi a titolo di oblazione, entro i limiti del minimo e massimo della pena stabilita dalla legge, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Il decreto è notificato al contravventore.

Qualora il contraventore non faccia domanda di oblazione nel termine prescritto, ovvero non esegua il pagamento della somma determinata dal prefetto entro il termine dal medesimo stabilito, il verbale di contravvenzione è trasmesso alla autorità giudiziaria per il procedimento penale.

La presentazione della domanda di oblazione sospende il corso della prescrizione del reato.

TRANSITORIE E FINALI.

Art. 13.

Gli affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvederanno alle denuncie di cui ai precedenti articoli 7 e 10 entro il mese di settembre del 1939-XVII.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 1112.

Estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 231 e 232 del testo unico leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono estese alle pensioni, alle locande, agli alberghi diurni, agli affittacamere, ai ristoratori, alle trattorie, alle mescite, ai caffè, alle osterie.

Con decreto Reale sarà provveduto alla revisione del regolamento approvato con R. decreto 24 maggio 1925-III, n. 1102.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1113.

Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'Ospedale di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella spesa occorrente per la costruzione del nuovo ospedale civile di Bolzano lo Stato concorrerà con il contributo di L. 13.000.000.

Le modalità di somministrazione del suddetto contributo saranno regolate con la convenzione da stipularsi fra lo Stato e gli enti interessati, che sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto alla iscrizione della suddetta somma di L. 13.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in parti uguali in tre esercizi finanziari a cominciare da quello 1939-1940.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1114.

Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del nuovo Osservatorio astronomico di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la costruzione del nuovo Osservatorio astronomico nei pressi di Roma, è autorizzata la spesa di L. 2.000.000, in aggiunta a quella di L. 6.000.000 di cui al R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1996.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione della somma suddetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, da ripartirsi in due quote annuali di L. 1.000.000 ciascuna, a carico degli esercizi finanziari 1944-1945 e 1945-1946.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1115.
Fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Data l'unione dei destini fra il Popolo italiano ed il Popolo albanese le Forze armate albanesi vengono fuse con le corrispondenti Forze armate italiane.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1116.
Provvedimenti per l'esecuzione di opere pubbliche nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative. hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 60.000.000, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella misura di L. 12.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1939-40 al 1943-44, per provvedere nelle Provincie calabresi all'esecuzione di opere di viabilità ordinaria, edilizie, igieniche, di risanamento di abitati, di acquedotti, di spostamento di abitati; nonchè a quelle dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908, a norma degli articoli 10 e seguenti della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, ed in applicazione delle altre vigenti disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto suddetto.

Il riparto della suindicata spesa alle varie categorie di opere sarà fatto con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze.

Le opere igieniche di risanamento di abitati e di acquedotti, nei limiti della spesa assegnata alla rispettiva categoria di opere, a norma del precedente comma, possono essere eseguite a totale carico dello Stato, quando i Comuni non siano in grado di provvedere con mezzi propri eventualmente integrati da sussidi statali.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni in dipendenza della presente legge.

Art. 2.

A carico della spesa autorizzata col precedente articolo potrà inoltre essere provveduto, a totale carico dello Stato, ad opere di viabilità o di edilizia anche di interesse di enti locali che saranno determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 27 febbraio 1939-XVII, n. 1117.
Modificazioni allo statuto e nuova tabella organica del Regio Istituto tecnico commerciale di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2219;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 2455;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Cesare Battisti » di Bolzano, in seguito alla istituzione, presso di esso, della sezione « per geometri » disposta con l'art. 2 del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, assume, dalla stessa data, la denominazione di Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri « Cesare Battisti ».

Art. 2.

All'art. 1 dello statuto del Regio Istituto tecnico commerciale di Bolzano approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XII, n. 2202, è sostituito il seguente:

« Il Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri « Cesare Battisti » di Bolzano è costituito:

a) dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili indicati nell'annessa tabella organica;

b) dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, indicati nell'annessa tabella organica, per il conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale, che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

c) dei corsi superiori completi della sezione « per geometri » indicati nella annessa tabella organica, per il conseguimento del diploma di geometra, che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici ».

Art. 3.

All'art. 10 dello statuto del Regio Istituto tecnico commerciale « Cesare Battisti » di Bolzano è sostituito il seguente:

« Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nella tabella *b*) annessa al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1931, modificato con effetto dal 16 settembre 1936 dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837 e 19 novembre 1936, n. 2063.

Per l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche di cui agli articoli 11 e 12 dello statuto suddetto, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542 ».

Art. 4.

Lo statuto del Regio Istituto tecnico commerciale di Bolzano, come sopra modificato, rimane approvato come statuto del Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri « Cesare Battisti » di Bolzano.

E' approvata la nuova tabella organica dell'Istituto predetto, allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 16. — MANCINI

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
« CESARE BATTISTI » DI BOLZANO

Numero dei corsi dell'Istituto:
Due corsi inferiori completi.
Un corso superiore della sezione commerciale.
Un corso superiore della sezione per geometri.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 11 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).
N. 11 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. Presidenza, senza insegnamento	1	grado 6°	—	—
Corso inferiore				
2. Lingua italiana, latina, storia, geografia, cultura fascista	8	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. Scienze naturali	—	—	1	L'insegnamento in uno dei due corsi è conferito per incarico; nell'altro corso viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra del corso superiore di Scienze naturali e geografia generale ed economica.
5. Disegno (e disegno architettonico e ornamentale nella sezione « per geometri »)	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe della sezione per geometri.
6. Lingua straniera	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
Corso superiore				
a) sezione commerciale ad indirizzo amministrativo				
9. Lettere italiane e storia	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
10. Matematica e fisica (nelle due sezioni del corso superiore (commerciale e per geometri)	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi della sezione commerciale e quelle della sezione per geometri.
11. Scienze naturali e geografia generale ed economica e scienze naturali e geografia nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, quella della sezione per geometri e quelle di un corso inferiore.
12. Chimica e merceologia	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione per geometri.
13. Computisteria, ragioneria tecnica commerciale, dogane e trasporti	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
14. Istituzioni di diritto (ed elementi di diritto civile nella sezione per geometri)	1	Id.	—	Le classi del corso e quelle della sezione per geometri.
15. Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica	—	—	1	—
16. Prima lingua straniera	—	—	1	—
17. Seconda lingua straniera	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
18. Calligrafia	—	—	1	—
19. Religione	—	—	1	—
20. Stenografia (facoltativa)	—	—	1	—
21. Dattilografia (facoltativa)	—	—	1	—
b) sezione per geometri				
22. Lettere italiane e storia	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
23. Matematica e fisica	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
24. Chimica (e chimica e merceologia nella sezione commerciale)	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi della sezione per geometri e quelle della sezione commerciale.
25. Scienze naturali e geografia	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
26. Elementi di agronomia, di economia, tecnologia rurale estimo catastale e contabilità dei lavori	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
27. Costruzioni e disegno di costruzioni	1	Id.	—	Le classi del corso.
28. Topografia e disegno topografico	1	Id.	—	Le classi del corso.
29. Disegno architettonico e ornamentale	—	—	1	La classe 2ª.
30. Elementi di diritto civile	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto dalla sezione commerciale.
31. Religione	—	—	1	—

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1118.

Modificazioni allo statuto della Regia Università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Torino, approvato con il Regio decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2284 e modificato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2788 e successivi;

Veduto lo statuto del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1985;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1935-XII, n. 2124, con cui l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino è stato aggregato alla Regia Università della stessa sede come Facoltà di economia e commercio;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le norme in vigore dello statuto del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino.

Art. 2.

Le norme dello statuto della Regia Università di Torino risultanti dai Regi decreti sopra indicati — salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia — sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1939-XVII

Atti del Governo, registro 412, *foglio* 15. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Torino

Art. 1.

L'Università di Torino è costituita dalle seguenti Facoltà:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di economia e commercio;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di magistero;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia;
Facoltà di agraria;
Facoltà di medicina veterinaria.

Per ciascuna di esse, la ripartizione degli insegnamenti fra i vari anni di corso, in relazione a ciascuna delle lauree conferite, è regolata dalle norme che seguono.

Art. 2.

I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno obbligo di presentare entro il mese di aprile, al Preside delle rispettive Facoltà, i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico, e i Consigli delle Facoltà debbono esaminarli entro il mese di giugno e coordinarli fra loro, introducendovi, se del caso, le opportune modificazioni, ai sensi dell'art. 16 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 3.

I corsi a titolo privato, per gli studenti che vi si iscrivono, hanno valore legale pari a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale e sono pareggiati, a condizione che essi si svolgano nell'eguale numero di ore settimanali di lezioni, assegnate al corso ufficiale e che la competente Facoltà riconosca carattere di equivalenza al programma del corso presentato. A tal fine i liberi docenti, che nell'anno accademico successivo intendano svolgere un loro corso, devono far pervenire entro il mese di maggio al Preside della Facoltà il programma che si propongono di svolgere.

Il termine di cui al comma precedente è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Regia Università di Torino.

Art. 4.

Il Rettore dell'Università ed i Presidi delle rispettive Facoltà, accompagnati ove occorra da altri professori di ruolo, esercitano la sorveglianza sull'andamento dei corsi impartiti a titolo privato, specialmente se questi si svolgano fuori degli edifici universitari.

Non possono essere tenuti corsi universitari in locali appartenenti ad enti pubblici, ad opere pie, che non abbiano preventivamente garantito il libero accesso alle autorità accademiche per la sorveglianza di cui sopra.

Art. 5.

Per ciascun corso ufficiale debbono essere tenute almeno tre ore settimanali di lezioni in giorni distinti.

Art. 6.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 96 del Regolamento, approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 7.

Salvo quanto è stabilito per la Facoltà di farmacia all'art. 52 del presente statuto, per tutte le altre Facoltà, per essere ammesso all'esame di laurea, il candidato deve comunicare per iscritto, almeno tre mesi prima della data dell'inizio degli esami, il tema della dissertazione al professore della materia, il quale lo approva, apponendovi la propria firma. Il foglio così firmato, viene conservato nella segreteria della Facoltà.

La dissertazione scritta deve essere successivamente consegnata in quattro copie alla segreteria stessa un mese prima del termine fissato per l'inizio dell'esame di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta presentata ed inoltre nella discussione di due tesi orali su materie diverse da quella sopra cui verte la dissertazione scritta. L'argomento delle tesi orali deve essere stato approvato in precedenza dai rispettivi professori delle materie, mediante l'apposizione della propria firma alle tesi prescelte.

Per le tesi di laurea aventi carattere sperimentale precede alla discussione la esecuzione delle prove pratiche corrispondenti.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 8.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce le lauree in giurisprudenza e in scienze politiche.

Art. 9.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Diritto canonico.
5. Diritto privato comparato.
6. Diritto coloniale.
7. Diritto industriale.
8. Legislazione del lavoro.
9. Diritto agrario.
10. Diritto marittimo.
11. Diritto bizantino.
12. Diritto musulmano.
13. Diritto comune.
14. Esegesi delle fonti del diritto romano.
15. Esegesi delle fonti del diritto italiano.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 10.

L'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere tutti gli esami di materie giuridiche.

Gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano, precedono quelli di diritto romano, di esegesi delle fonti del diritto romano, di diritto bizantino e di diritto comune.

Art. 11.

I laureati in economia e commercio sono ammessi al terzo anno di corso per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, sempre che siano forniti del diploma di maturità classica.

Per coloro i quali abbiano conseguito lauree diverse da quella sopra ricordata, o abbiano seguito alcuni anni di qualunque corso di grado universitario, e sempre che siano forniti del diploma di maturità classica, la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero minimo di insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Art. 12.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Legislazione del lavoro.
3. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
4. Diritto pubblico romano.
5. Contabilità di Stato.
6. Storia delle dottrine economiche.
7. Economia coloniale.
8. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 13.

L'esame di economia politica corporativa precede gli esami di politica economica e finanziaria, di economia coloniale e di storia delle dottrine economiche.

Art. 14.

Per i laureati in giurisprudenza la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che possono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi. Essi sono dispensati, oltrechè dagli esami già superati per la prima laurea, dall'esame di istituzioni di diritto pubblico e dall'esame di storia moderna; inoltre da due delle materie complementari, con facoltà di valersi per una delle restanti di una qualsiasi delle materie comprese nell'elenco di cui all'art. 12 per l'altra di qualsiasi altro insegnamento fondamentale e complementare impartito nelle varie Facoltà. In quest'ultimo caso però la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 15.

Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza i due seguenti istituti:

Istituto giuridico.

Laboratorio di economia politica corporativa.

Essi sono retti da appositi regolamenti. I loro direttori sono nominati a termini dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Art. 16.

Presso l'istituto giuridico possono essere istituiti corsi di esercitazioni forensi, da valere agli effetti di cui al l'art. 18 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36) sull'ordinamento delle professioni forensi.

Facoltà di economia e commercio.

Art. 17.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 18.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Matematica generale.
5. Matematica finanziaria (biennale).
6. Statistica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro.
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica bancaria e professionale.
16. Tecnica industriale e commerciale.
17. Merceologia.
18. Lingua francese o spagnola (triennale).
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto industriale.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto processuale civile.
4. Diritto internazionale.
5. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
6. Legislazione bancaria.
7. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
8. Economia dei trasporti.
9. Tecnica del commercio internazionale.
10. Storia delle esplorazioni geografiche.

Gl'insegnamenti di «diritto commerciale» e di «geografia economica» comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 19.

Gli esami di economia politica corporativa e di statistica debbono precedere quelli di scienza delle finanze e diritto finanziario, e di politica economica e finanziaria.

L'esame di ragioneria generale ed applicata deve precedere quelli di tecnica industriale e commerciale, e di tecnica bancaria e professionale; l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere gli esami di tutte le materie giuridiche, l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quello di diritto internazionale.

L'esame di matematica generale deve precedere quelli di statistica (2° anno di corso) e di matematica finanziaria.

L'esame di statistica (2° anno di corso) deve precedere quello di matematica finanziaria.

L'esame di matematica finanziaria (3° anno) deve precedere quello di tecnica bancaria e professionale.

Art. 20.

Negli esami di lingue non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto la sufficienza in quella scritta; lo studente che, ammesso alla prova orale, cada in questa, deve ripetere pure quella scritta. L'esame orale deve seguire quello scritto nella stessa sessione.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 21.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Art. 22.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Geografia.
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1. Letteratura greca.
2. Storia greca.
3. Glottologia.
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1. Filologia romanza.
2. Storia medioevale.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filologia greco-latina.
2. Antichità greche e romane.
3. Storia del Risorgimento.
4. Sanscrito.
5. Storia e istituzioni etiopiche.
6. Filologia bizantina.
7. Paleografia e diplomatica.
8. Lingua e letteratura francese.
9. Lingua e letteratura tedesca.
10. Lingua e letteratura inglese.
11. Lingua e letteratura spagnola.
12. Lingua e letteratura romena.
13. Egittologia.
14. Storia della musica.
15. Letteratura delle tradizioni popolari.
16. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 8 discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso nei due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana », e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di « storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Il Preside, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside della Facoltà.

Art. 23.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia.
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia della filosofia medioevale.
5. Psicologia.
6. Storia del Risorgimento.
7. Storia del diritto italiano.
8. Storia delle dottrine politiche.
9. Storia delle dottrine economiche.
10. Letteratura greca.
11. Economia politica corporativa.
12. Biologia delle razze umane.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del Preside della Facoltà.

Facoltà di magistero.

Art. 24.

La Facoltà di magistero conferisce tre lauree: in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere, ed il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 25.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (triennale).
2. Lingua e letteratura latina (triennale).
3. Storia (triennale).
4. Geografia (triennale).
5. Pedagogia.
6. Storia della filosofia.
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Grammatica latina.
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di « geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 26.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia (triennale).
6. Storia (biennale).
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Filologia romanza.
2. Filologia germanica.
3. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
4. Psicologia.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 27.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale, o la licenza, a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese.
4. Lingua e letteratura tedesca.
5. Lingua e letteratura inglese.
6. Lingua e letteratura spagnola.
7. Filologia romanza.
8. Filologia germanica.
9. Storia (biennale).
10. Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gl'insegnamenti complementari.

Nel corso di « Storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 28.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 29.

L'esame di filologia romanza deve precedere quello di italiano.

L'esame di grammatica latina deve precedere quello di latino.

L'esame di storia romana deve precedere quello di storia medioevale moderna.

L'esame di storia della filosofia deve precedere quello di filosofia.

L'esame di cultura generale deve essere preceduto da tutti gli esami.

Gli insegnamenti triennali importano due esami, uno alla fine del secondo ed uno alla fine del terzo anno, salvo per la storia la quale importa un esame alla fine del primo anno (storia romana) e un esame alla fine del terzo (storia medioevale e moderna).

Le materie biennali importano ciascuna un esame alla fine del biennio.

Art. 30.

Coloro che dopo aver conseguito una delle lauree conferite dalla Facoltà aspirino a conseguirne una seconda possono, su parere della Facoltà, essere ammessi al 3° ed al 4° anno della nuova laurea, a seconda degli studi da essi compiuti e degli esami specifici della nuova laurea eventualmente già superati.

Le stesse disposizioni valgono per coloro che, avendo conseguito il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari intendano conseguire una delle tre lauree.

In ogni caso i richiedenti debbono possedere il titolo di studi medi richiesto per la laurea a cui aspirano.

Art. 31.

Sono istituiti presso la Facoltà di magistero:

1) Un laboratorio di geografia, allo scopo di fornire agli studenti in materie letterarie che intendano dedicarsi in modo speciale agli studi geografici i sussidi scientifici e didattici necessari per una larga e ben fondata preparazione in materia. Il laboratorio è diretto dal professore di geografia della Facoltà.

2) Un istituto di pedagogia, col fine di fornire agli studenti e particolarmente a quelli del corso di pedagogia e filosofia materiale atto a dar loro un'idea del movimento pedagogico contemporaneo, con speciale riguardo alla storia, alla didattica, alla legislazione ed all'igiene della Scuola primaria. L'istituto è diretto dal professore di pedagogia della Facoltà.

3) Un seminario, allo scopo di esercitare i giovani laureandi agli studi ed alle ricerche proprie della Facoltà di magistero. Al conseguimento di tale scopo il seminario provvede con corsi di lezioni, colloqui, esercitazioni scritte ed orali, ecc.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 32.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 33.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° *biennio*:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

2° *biennio*:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° *biennio*:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).

14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Microbiologia.
3. Parassitologia.
4. Puericoltura.
5. Semeiotica medica.
6. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
7. Medicina del lavoro.
8. Psicologia.
9. Antropologia criminale.
10. Radiologia.
11. Clinica ortopedica.
12. Urologia.
13. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, a quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione allo esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 34.

Gli insegnamenti biennali importano ciascuno un solo esame alla fine del secondo anno.

Art. 35.

I laureati in chimica e in scienze naturali possono essere iscritti al 3° anno, a condizione che durante il precedente corso di studi abbiano preso volontariamente iscrizione e superato i relativi esami in tutte le materie specifiche del 1° biennio per il corso di laurea in medicina e chirurgia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 36.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in chimica, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica ed in scienze naturali.

Art. 37.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Chimica agraria.
6. Metallurgia e metallografia.
7. Elettrochimica.
8. Chimica di guerra.
9. Geochimica.
10. Fisica superiore.
11. Fisica teorica.
12. Zoologia generale.
13. Botanica.
14. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
15. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
16. Meccanica razionale, con elementi di statica grafica.
17. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

Gli insegnamenti biennali di « fisica sperimentale » e di « chimica fisica » importano un unico esame alla fine del

biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa due esami distinti alla fine di ciascun anno d'insegnamento: uno di chimica farmaceutica e tossicologica organica e l'altro di chimica farmaceutica e tossicologica inorganica.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 38.

Gli studenti non possono essere iscritti:

a) ai corsi di chimica analitica, di chimica fisica ed alle esercitazioni di chimica analitica quantitativa e qualitativa se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

b) al corso di chimica biologica ed alle preparazioni organiche se non hanno superato l'esame di chimica organica;

c) agli esercizi di fisica se non hanno superato l'esame di fisica.

Art. 39.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale, con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Elettrotecnica.
3. Astronomia.
4. Mineralogia.
5. Geodesia.
6. Fisica terrestre.
7. Meccanica superiore.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 40.

Lo studente del corso di laurea in fisica non può essere ammesso agli esami di fisica matematica, di fisica superiore e di fisica teorica se non abbia superato gli esami di fisica sperimentale, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica, di analisi matematica algebrica ed infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva e di meccanica razionale con elementi di statica grafica.

Art. 41.

Gli allievi dell'Accademia militare di Torino e dell'Accademia navale di Livorno possono essere ammessi al secondo od al terzo anno della laurea in fisica, se abbiano superato tutti gli esami del primo biennio presso le predette Accademie e siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica. I laureati in ingegneria i quali abbiano superato gli esami di termodinamica (o di fisica tecnica), di elettrotecnica e di misure elettriche, possono essere iscritti al quarto anno per la laurea in fisica; i laureati in scienze matematiche al terzo anno ed i laureati in matematica e fisica al quarto anno.

Art. 42.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche complementari.
2. Fisica teorica.
3. Fisica superiore.
4. Meccanica superiore.
5. Astronomia.
6. Geodesia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 43.

I laureati in fisica, in matematica e fisica ed in ingegneria possono essere ammessi al quarto anno di corso per la laurea in scienze matematiche purchè prendano iscrizione e superino gli esami in tutti i corsi fondamentali ed in almeno due fra i corsi complementari.

Gli allievi dell'Accademia militare di Torino e dell'Accademia navale di Livorno, i quali abbiano superato tutti gli esami del primo biennio possono essere ammessi al terzo corso per la laurea in scienze matematiche, quando siano provvisti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 44.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Geometria superiore.
2. Meccanica superiore.
3. Fisica matematica.
4. Fisica terrestre.
5. Elettrotecnica.
6. Astronomia.
7. Geodesia.
8. Mineralogia.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », di « geometria analitica e geometria descrittiva » e di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 45.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Biologia generale.
2. Chimica fisica.
3. Istologia ed embriologia.
4. Chimica biologica.
5. Antropologia.
6. Biologia delle razze umane.
7. Paleontologia.
8. Entomologia agraria.
9. Patologia vegetale.
10. Geografia fisica.
11. Geochimica.
12. Petrografia.
13. Fisica terrestre e climatologia.
14. Igiene.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Gli insegnamenti biennali di zoologia e di botanica importano due esami distinti alla fine di ciascun anno d'insegnamento rispettivamente di zoologia generale e di zoologia descrittiva, di botanica generale e di botanica descrittiva; l'insegnamento di fisiologia generale importa un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre frequentare tre laboratori di scienze naturali, di cui uno per un biennio.

Art. 46.

Per quanto riguarda gli esami debbono osservarsi le seguenti norme.

Per il corso di laurea in chimica:

gli esami di « istituzioni di matematiche » e di « chimica generale ed inorganica » debbono precedere quello di mineralogia.

Per il corso di laurea in fisica:

gli esami di analisi matematica (algebrica e infinitesimale) devono precedere quello di fisica matematica; l'esame di fisica sperimentale deve precedere quello di fisica superiore; gli esami di analisi matematica (algebrica e infinitesimale), di fisica sperimentale e di meccanica razionale devono precedere quelli di fisica teorica.

Per il corso in scienze matematiche:

l'esame di fisica sperimentale deve precedere quello di fisica superiore; gli esami di analisi matematica (algebrica e infinitesimale) devono precedere quello di fisica teorica; gli esami di analisi matematica (algebrica e infinitesimale) devono precedere quello di fisica matematica; l'esame di analisi matematica (algebrica) o quello di analisi matematica (infinitesimale) deve precedere l'esame di analisi superiore; l'esame di geometria analitica con elementi di proiettiva o quello di geometria descrittiva con disegno deve precedere l'esame di geometria superiore.

Per il corso di laurea in matematica e fisica:

l'esame di fisica sperimentale deve precedere quello di fisica superiore; gli esami di analisi matematica (algebrica e infinitesimale), di fisica sperimentale e di meccanica ra-

zionale devono precedere quello di fisica teorica; gli esami di analisi matematica (algebrica e infinitesimale) devono precedere quello di fisica matematica.

Per il corso di laurea in scienze naturali:

gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica e di chimica generale ed inorganica devono precedere quello di mineralogia.

Art. 47.

Alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è annesso un seminario matematico, retto da un suo regolamento speciale.

Facoltà di farmacia.

Art. 48.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 49.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimica applicata.
4. Chimica di guerra.
5. Fisiologia vegetale.
6. Zoologia generale.
7. Igiene.
8. Mineralogia.
9. Idrologia.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto nel 3° e 4° anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 50.

L'insegnamento biennale di « chimica farmaceutica e tossicologica » e quello triennale di « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica » importano un esame alla fine di ogni anno.

Art. 51.

Gli studenti non possono essere inscritti:

1) alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (secondo anno) se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica, e la prova pratica di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (primo anno);

2) alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (terzo anno) se non hanno superato l'esame di chimica organica e la prova pratica di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (secondo anno);

3) al laboratorio per la tesi sperimentale se non hanno superato gli esami di fisica, di chimica farmaceutica e tossicologica e di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (terzo anno).

Art. 52.

L'esame di laurea in farmacia si dà alla fine del quarto anno; esso consiste:

a) in una analisi tossicologica, nel riconoscimento e nei saggi di purezza di un farmaco secondo la farmacopea ufficiale da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologia sotto la sorveglianza di almeno due membri della Commissione esaminatrice e da raccogliersi in apposita relazione scritta.

Gli argomenti delle prove sono estratti a sorte;

b) nella discussione di una dissertazione scritta, preferibilmente di indole sperimentale, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in chimica farmaceutica o in materie strettamente affini;

c) in un esame orale che comprende la discussione delle prove pratiche e della dissertazione presentata.

Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non abbia superato la prova pratica di cui al comma *a*);

d) in una prova pratica di riconoscimento delle principali fra le droghe e piante medicinali, ed in una discussione sull'arte del ricettare, sulla farmacopea e su quella parte della legislazione sanitaria che ha attinenza con la farmacia.

Art. 53.

I laureati in scienze naturali o in medicina e chirurgia, che aspirino alla laurea in farmacia, sono ammessi al secondo anno.

I laureati in chimica sono ammessi al terzo anno per la laurea in farmacia. Nel caso in cui comprovino di aver frequentato il corso di fisiologia generale ed altri tre corsi scelti fra quelli fondamentali della Facoltà di farmacia, e di averne superato gli esami, sono ammessi al quarto anno.

I diplomati in farmacia possono essere ammessi al secondo anno di laurea purchè siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 54.

I professori possono assicurarsi, per mezzo di colloqui o di prove sperimentali, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui e prove sperimentali servono di norma per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

Facoltà di agraria.

Art. 55.

La Facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie.

Art. 56.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143, del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Zoologia generale.
4. Entomologia agraria.
5. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
6. Zoognostica.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia vegetale.
2. Chimica agraria (biennale).
3. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
4. Coltivazioni arboree.
5. Zootecnica generale.
6. Zootecnica speciale.
7. Economia e politica agraria (biennale).
8. Estimo rurale e contabilità.
9. Microbiologia agraria e tecnica.
10. Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno.
11. Meccanica agraria, con applicazioni di disegno.
12. Idraulica agraria, con applicazioni di disegno.
13. Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Sono insegnamenti complementari:

1. Ecologia.
2. Genetica.
3. Viticoltura (semestrale).
4. Alpicoltura e selvicoltura.
5. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
6. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
7. Diritto agrario.
8. Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica).
9. Agricoltura tropicale e subtropicale.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Gli insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura) ».

Gli insegnamenti biennali di agronomia generale e coltivazioni erbacee, di chimica agraria, di economia e politica agraria importano due esami distinti alla fine di ciascun anno d'insegnamento.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 57.

Per le materie di applicazione, oltre alle normali esercitazioni, sono obbligatori, durante il 4° anno, dei sopraluoghi in aziende agrarie ed in stabilimenti dell'industria agraria.

Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 58.

La Facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 59.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali pel 1° biennio:

1. Zoologia generale.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Zoognostica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
2. Farmacologia.
3. Zootecnica generale.
4. Zootecnica speciale.
5. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
6. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
7. Ostetricia e ginecologia.
8. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale).
9. Ispezione degli alimenti di origine animale.
10. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Parassitologia.
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
4. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
5. Podologia.
6. Medicina veterinaria legale.
7. Igiene zootecnica.
8. Patologia tropicale veterinaria.
9. Radiologia (semestrale).
10. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
11. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
12. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).
13. Economia rurale (semestrale).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Gli insegnamenti biennali di anatomia degli animali domestici, con istologia ed embriologia, di fisiologia generale e speciali degli animali domestici e chimica biologica; di patologia speciale e clinica chirurgica e di malattie infettive, profilassi e polizia sanitaria importano un unico esame alla fine del biennio. Potranno però essere istituiti colloqui, alla fine del 1° anno d'insegnamento.

Gli esami di chimica e di fisica devono precedere quello di fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica; l'esame di anatomia degli animali domestici, con istologia ed embiologia, deve precedere quelli di fisiologia e di zoognostica. L'asame di patologia generale e anatomia patologica deve precedere quelli di patologia speciale e clinica medica, di patologia speciale e clinica chirurgica, di malattie infettive, profilassi e polizia sanitaria e di ispezione degli alimenti di origine animale.

Gl'insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura) ».

Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica », di « patologia speciale e clinica chirurgica », di « zootecnica » e di « ispezione degli alimenti di origine animale » debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli istituti delle Facoltà di medicina veterinaria, presso le Stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da Amministrazioni provinciali, o presso Macelli riconosciuti dalle Facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 4° anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 60.

I laureati in scienze, in chimica e farmacia, in scienze agrarie possono essere iscritti al 2° anno, purchè posseggano il titolo di studi medi richiesto. I laureati in medicina e chirurgia possono essere iscritti al 3° anno a condizione che durante il precedente corso di studio abbiano preso volontariamente iscrizione e superato i relativi esami, in tutte le materie specifiche del primo biennio del corso di laurea in medicina veterinaria.

Scuola di perfezionamento annessa alla Facoltà di economia e commercio.

Art. 61.

E' istituita una Scuola di perfezionamento in scienze attuariali, annessa alla Facoltà di economia e commercio.

La durata del corso degli studi è di due anni.

Titoli di ammissione alla Scuola sono la laurea in economia e commercio. la laurea in scienze statistiche e demografiche, la laurea in matematica e la laurea in ingegneria.

La Scuola rilascerà un diploma di perfezionamento in scienze attuariali.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Teoria e tecnica delle rendite e degli ammortamenti (corso speciale).
2. Teoria sulla sopravvivenza e sulla costruzione delle tavole di mortalità (corso speciale).
3. Teoria e tecnica dell'assicurazione sulla vita (corso superiore).
4. Teoria e tecnica dell'assicurazione contro i danni.
5. Statistica matematica e teoria del rischio.
6. Sviluppo della popolazione e politica delle razze (corso speciale).
7. Legislazione delle assicurazioni private e sociali.
8. Esercitazioni di matematica attuariale (laboratorio).

Sono insegnamenti complementari:

1. Biometria.
2. Calcolo delle probabilità.
3. Organizzazione centrale e periferica delle industrie delle assicurazioni.
4. Statistica delle assicurazioni.

Lo studente sarà ammesso agli esami di diploma dopo avere nel biennio seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due complementari.

Art. 62.

La Scuola avrà un direttore, scelto fra i docenti di Facoltà titolari di cattedre affini a quelle tecniche della Scuola. Egli sarà nominato per un biennio dal Rettore su proposta del Preside.

Art. 63.

L'esame di diploma consiste:

a) in una dissertazione scritta con discussione orale su argomento attinente a uno dei primi sei insegnamenti fondamentali di cui sopra;

b) nella discussione di due sottotesi scelte su argomenti relativi alle materie fondamentali (tranne l'ultima e quella cui si riferisce la tesi) ed alle materie complementari seguite dallo studente.

La Commissione di diploma sarà costituita e funzionerà così come le commissioni di laurea. Di essa faranno parte almeno sei docenti di insegnamenti propri della Scuola. Essa sarà presieduta dal Preside della Facoltà o, in sua vece, dal Direttore della Scuola.

Art. 64.

Gli iscritti alla Scuola hanno l'obbligo di corrispondere le seguenti tasse:

a) tassa annua di iscrizione L. 500;

b) sopratassa annua di esami compresa quella di diploma L. 100;

c) tassa di diploma da versarsi allo Stato L. 200.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 luglio 1939-XVII.
Approvazione delle istruzioni per le costruzioni ospedaliere.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di emanare istruzioni normative per le costruzioni ospedaliere, in relazione alle norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali, approvate con R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Sono approvate le unite istruzioni, per le costruzioni ospedaliere, le quali devono servire come norme generali di massima per la compilazione dei progetti tecnico-funzionali dei pubblici istituti di cura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

Istruzioni per le costruzioni ospedaliere

I. — PARTE GENERALE.

Elementi generali da tenere presenti per la costruzione di ospedali.

§ 1.

L'Ente che intende costruire un nuovo ospedale deve tenere presente il programma in ogni Provincia predisposto in base alle direttive ministeriali, per la coordinazione e lo sviluppo dei centri ospedalieri.

L'Ente deve produrre al Prefetto della Provincia domanda corredata del piano finanziario e del progetto di massima, illustrati da una relazione tecnico-sanitaria a firma dell'ingegnere progettista e di un medico competente in igiene ospedaliera.

Nella relazione debbono essere posti in evidenza:

a) il collegamento del nuovo ospedale con quelli esistenti;

b) le forme e il grado di assistenza ospedaliera che con la nuova costruzione si intendono realizzare, precisando le caratteristiche, il numero ed il tipo dei reparti, divisioni, sezioni e servizi;

c) i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno informato la redazione del progetto;

d) le caratteristiche dell'area sulla quale si intende costruire ed i criteri con i quali detta area è stata prescelta;

e) le particolarità costruttive che assicurano un soggiorno comodo ed agevole dei ricoverati e che garantiscono la maggiore prevedibile economia di gestione, in rapporto al collegamento razionale dei servizi generali con quelli di cura e di degenza, in modo da ridurre al minimo le percorrenze ed escludere incroci e sovrapposizioni capaci di turbare il funzionamento;

f) i sistemi proposti per il riscaldamento, la ventilazione, la provvista dell'acqua, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;

g) i metodi adottati per assicurare la indipendenza dei reparti e la separazione dei sessi.

§ 2.

Il progetto di massima e la relazione che lo illustra devono precisare il numero e le caratteristiche degli edifici ed ambienti destinati ai singoli servizi generali, ai singoli servizi di cura ed ai singoli servizi di reparto, in rapporto anche al numero dei posti-letto dell'ospedale. Devono inoltre, dimostrare che attorno al complesso della costruzione è lasciato, tra una ben congegnata rete di vie per il disimpegno dei servizi e per il traffico, uno spazio libero pari ad almeno 15-20 mq. per ogni posto-letto sistemato a giardino o terrazzo scoperto, distribuito in modo che i convalescenti e i malati, che non sono obbligati a letto, possano facilmente accedervi.

Scelta dell'area.

§ 3.

Nella scelta dell'area per un ospedale, oltre i dati meteorologici della località — temperature minime e massime dell'anno ed escursioni giornaliere, umidità — si debbono considerare:

a) la natura, la stabilità, l'andamento altimetrico e planimetrico del terreno, la direzione e la velocità dei venti dominanti, la durata della insolazione media in ciascun mese dell'anno, la presenza e i caratteri delle eventuali acque superciali, la profondità della falda freatica; sono al riguardo da preferire le aree in leggero pendio e con suolo sciolto e asciutto, riparate dai venti, anche per ricchezza di alberi nelle zone adiacenti, e con libera esposizione a sud-est;

b) i possibili inquinamenti dell'aria per la vicinanza di industrie, di officine, ecc.;

c) le cause di rumori e di altri disturbi;

d) la possibilità di facile approvvigionamento di acqua potabile e di rapido, facile e sicuro allontanamento dei liquami;

e) tutto quanto si riferisce alla facilità di accesso;

f) l'ampiezza dell'area in relazione al tipo dell'ospedale che si vuol costruire, in nessun caso inferiore a 75 mq. per posto-letto, comprensiva dello spazio libero di cui al § 2.

Per gli ospedali che devono sorgere nei comuni per i quali è dichiarata obbligatoria la protezione antiaerea, dovrà essere tenuto conto del parere del Comitato centrale interministeriale previsto dal R. decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2216.

Quando ricorrano speciali circostanze può essere concessa dal Ministro per l'interno una deroga alla prescrizione stabilita dal primo comma, lettera *f)*.

Approvvigionamento idrico e smaltimento dei liquami.

§ 4.

L'approvvigionamento idrico degli ospedali deve essere effettuato con acqua potabile in quantità non inferiore a 100 litri al giorno per posto-letto, distribuita il più largamente possibile in ogni reparto ed in ogni servizio.

In tale dotazione è escluso il fabbisogno per il giardinaggio.

I liquami degli ospedali devono essere raccolti in una fognatura razionale che può essere immessa nella fognatura cittadina. In difetto di questa, o quando questa non dia garanzia per un innocuo smaltimento, i liquami della fognatura dell'ospedale devono essere convogliati in apposito impianto di depurazione e, se del caso, disinfettati, prima di essere immessi nella rete urbana o in un corso d'acqua.

Numero dei posti-letto
agli effetti dell'ordinamento ospedaliero

§ 5.

Per assicurare agli ospedali di nuova costruzione l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 6 e 9 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, relativo all'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali, è necessario che il numero dei posti-letto sia superiore del 20 per cento al numero medio delle degenze indicato nel citato decreto.

Se si tratta di costruzione integrativa di un ospedale già esistente, l'assegnazione alla categoria deve essere fatta tenuto conto del numero complessivo di letti che l'ospedale viene a raggiungere, dopo effettuato l'ampliamento.

Il numero dei fabbricati componenti un ospedale, per ragioni di economia, deve essere limitato e si deve perciò dare la preferenza alla costruzione a blocco. Se questa ha uno sviluppo verticale, deve avere un numero di piani fuori terra non superiore a sette.

Gli ospedali a monoblocco non possono avere più di 750 posti-letto e quelli a poliblocco, ovvero composti da diversi edifici staccati, non devono averne più di 1500.

Qualsiasi deroga deve essere autorizzata dal Ministro per l'interno.

II. — CARATTERISTICHE TECNICHE
DEGLI EDIFICI OSPEDALIERI IN GENERE.

Requisiti costruttivi.

§ 6.

Nella costruzione degli ospedali deve essere usato prevalentemente il doppio corpo di fabbrica, in modo che i corridoi, servendo le sale di degenza da un lato, abbiano abbondante aereazione ed illuminazione a mezzo di finestre e verande praticate nel lato libero.

Ove si vogliano costruire dal lato opposto alle sale delle appendici per collocarvi alcuni servizi, queste debbono essere situate in direzione normale ai corridoi e a giusti intervalli, per non rendere insufficiente l'aereazione e l'illuminazione dei corridoi stessi.

I fronti dei fabbricati, nei quali si aprono le finestre di sale di degenza, devono essere a tale distanza da edifici di controspetto che, dal punto di massima profondità, deve essere visibile un adeguato settore della volta celeste.

Attorno ai muri perimetrali, quando non esista contromuro con intercapedine ventilata, deve essere costruito un marciapiede in calcestruzzo cementizio, o altra struttura impermeabile, di almeno m. 1,20 di larghezza e cm. 10 di spessore, con pendenza verso il bordo esterno.

Il pavimento dei locali fuori terra, quando non vi siano scantinati, deve essere impostato su vespaio aereato e risultare almeno cm. 60 sòpra il piano di campagna.

I corridoi devono essere larghi al minimo m. 2.

Ogni piano dell'edificio ospitaliero deve essere servito da almeno due scale.

Quando l'edificio si estende in lunghezza, bisogna aumentare proporzionalmente il numero delle scale e bisogna disporle in modo che ogni scala serva due sezioni di uno stesso piano

Le scale devono essere di materiale incombustibile, ampiamente illuminate e ventilate dall'esterno e consentire facile uscita.

I gradini devono avere la larghezza minima di m. 1,50, la pedata minima di cm. 28 e l'alzata massima di cm. 17.

Le rampe delle scale devono essere rettilinee.

I pianerottoli devono consentire il comodo trasporto dei malati in barella.

I battenti delle porte di accesso alle scale devono aprirsi verso l'esterno.

Quando i locali ospedalieri sono distribuiti in più di tre piani fuori terra, è obbligatorio l'impianto di monta-lettighe, montacarichi e ascensori, in numero adeguato all'entità dei traffici interni dell'ospedale.

Elementi funzionali.

§ 7.

Gli elementi funzionali costitutivi di un ospedale sono:

a) *Servizi generali*: comprendono l'amministrazione, la direzione, la biblioteca, l'economato, la farmacia, la cucina, la lavanderia, la centrale termica, gli alloggi del personale, i locali per l'assistenza religiosa, il reparto anatomo-patologico, la stazione di disinfezione, il forno crematorio per la distruzione delle spazzature e dei rifiuti di medicatura.

I locali per la direzione sanitaria devono essere ubicati in modo da permettere una facile vigilanza su tutti i servizi di assistenza e di cura e devono essere prossimi a quelli di economato, che devono essere vicini ai magazzini, alla farmacia, alla cucina, alla lavanderia, alla centrale termica. Questi ultimi possono essere ubicati nel seminterrato, o in un plesso costruttivo a parte idoneamente allacciato.

b) *Servizi di cura*: comprendono gli ambulatori, il pronto soccorso, i laboratori per gli esami clinici, i locali per radio-diagnostica, radio-terapia e cure fisiche diverse, le sale operatorie, le sale da parto. L'accettazione, il pronto soccorso e gli ambulatori devono essere al piano terreno e vicino all'entrata; il laboratorio per esami clinici e il reparto di radiologia devono essere ubicati tra i servizi ambulatoriali ed i reparti di degenza, tenuta presente anche la loro divisione per sessi, in modo che il traffico sia facile ed ordinato.

c) *Servizi di accettazione*: comprendono le camere di degenza — distinte per sesso ed età — e i servizi necessari per l'igiene personale dei malati. I locali per l'accettazione devono trovarsi vicino all'entrata, collegati con i locali adibiti per il medico di guardia e per la fardelleria, la quale deve essere dotata dei mezzi necessari per la eventuale disinfezione e disinsettazione degli effetti personali consegnati dai malati, ovvero essere in facile comunicazione con il reparto di disinfezione.

d) *Locali di degenza*: comprendono le corsie e le camere per gli ammalati ed annessi servizi igienici, le medicherie, le sale di visita, le cucinette, i guardaroba di reparto, di divisione e di sezione, i locali di soggiorno e quanto altro inerente alla organizzazione dell'assistenza immediata degli infermi.

Ai sensi del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, i posti-letto di un ospedale devono essere distribuiti in reparti di medicina, di chirurgia e di specialità mediche e chirurgiche, e distinti per uomini e per donne.

Ciascun reparto può risultare di più divisioni e queste di più sezioni.

Reparti ospedalieri.

§ 8.

Gli *ospedali generali di prima categoria* devono comprendere reparti separati di degenza per malati acuti di medicina e di chirurgia, nonchè distinti reparti per i malati infettivi e per le specialità, almeno di ostetricia e ginecologia, di pediatria, di oculistica, di otorinolaringoiatria, di dermosifilopatia, di ortopedia e traumatologia e di urologia, salvo che a dette specialità non provvedano altre istituzioni locali.

I reparti che comprendono molti posti-letto debbono essere frazionati in più divisioni.

Le divisioni di medicina e chirurgia possono comprendere da un minimo di 60 ad un massimo di 120 posti-letto; quelle di specialità non possono comprendere più di 90 posti-letto; quando un reparto di specialità è progettato con meno di 80 letti, deve essere aggregato come sezione della divisione affine.

Gli *ospedali generali di seconda categoria* devono essere provvisti di reparti di medicina, di chirurgia e di sezioni, preferibilmente separate, delle specialità previste nel paragrafo precedente per gli ospedali di 1ª categoria, al pari dei quali dovranno avere i servizi, generali e di cura, pur ridotti a minore potenzialità.

Gli *ospedali generali di terza categoria* debbono avere distinti locali per il ricovero di infermi di medicina e di chirurgia, nonchè sale per partorienti e per bambini, e servizi generali e di cura adeguati.

Tutti gli ospedali, a qualunque categoria appartengano, devono disporre di un proporzionato numero di ambienti, agevolmente separabili, anche nei rapporti funzionali, per l'isolamento dei malati infettivi, per un contingente ragguagliabile al 6 per cento del totale dei posti-letto disponibili.

Quando il fabbisogno calcolato di tali posti-letto supera il numero di 30, si deve provvedere alla costruzione di apposito reparto per malati infettivi, preferibilmente separato dal corpo di fabbrica destinato ai malati comuni. Quando il fabbisogno oltrepassa i 60 posti-letto e s'incontrino difficoltà a creare reparti per infettivi presso i singoli ospedali già esistenti nella provincia, si può provvedere con un ospedale separato per contagiosi.

§ 9.

A norma dell'art. 83 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ogni ospedale può istituire adeguati e idonei locali di degenza per malati a pagamento. Detti locali, che non debbono avere capacità superiore ad un decimo di quella del reparto cui sono annessi, possono, ai sensi del succitato articolo 83, essere di 1ª e 2ª categoria e debbono essere ubicati in modo che non sia intralciato il normale andamento dei vari servizi.

Sezioni ospedaliere.

§ 10.

L'unità funzionale ospitaliera, che deve trovare il suo corrispettivo nella costruzione, è rappresentata dalla *sezione*, la quale, per malati acuti, può comprendere fino a 30 letti.

E' consigliabile la distribuzione dei letti in camere di degenza da 3, 4, 6 letti, pur non escludendosi qualche corsia a più letti. Ogni sezione dev'essere provvista, in ogni caso, di almeno una camera ad un letto.

Due sezioni possono collegarsi con un blocco di locali di servizio in comune, ivi compresi locali di soggiorno e refezione, che vanno calcolati ad almeno mq. 1,20 per posto-letto e che possono, in parte, essere sostituiti da verande chiudibili e riscaldabili.

Ogni sezione ospedaliera deve avere:

a) locali di servizio, ubicati in modo da ridurre al minimo i percorsi, tutti illuminati ed arieggiati direttamente dall'esterno e, ove occorra, artificialmente riscaldati;

b) almeno una latrina ad acqua, possibilmente esposta a nord, per ogni 10 letti donne, e ogni 15 letti uomini, preceduta da antilatrina che abbia una propria finestra, un lavabo ed un chiusino idraulico nel pavimento per lo smaltimento delle acque di lavaggio. Per le sezioni maschili, dall'antilatrina si deve accedere anche ad un locale con orinatoi.

I vasi delle latrine devono essere a sedile, alti non più di m. 0,30 sul piano del pavimento, salvo che nei reparti chirurgici, ostetrici, ecc., dove possono essere alti non più di m. 0,50; devono essere isolati dalle pareti del vano, devono avere forma elissoidale col maggiore diametro nel senso antero-posteriore, con la parete interna anteriore verticale e posteriore che formi una conca con riserva d'acqua atta a raccogliere e consentire l'ispezione delle feci. I vasi medesimi devono essere raccordati ai tubi collettori e di caduta mediante tubo a sifone (chiusura idraulica), con branca montante a sua volta raccordata a tubo esalatore, onde evitare risucchi;

c) una latrina separata per il personale;

d) un locale per lo smaltitoio, che può essere anche collocato in serie con le latrine;

e) almeno un bagno ad immersione con vasca staccata dalla parete ed un bidè per ogni 15 letti;

f) un locale di pulizia con lavabi ad acqua grondante, scarico libero e chiusura idraulica; vi deve essere almeno un getto d'acqua per ogni 5 malati, là dove i lavabi non fossero stati collocati nelle sale di degenza;

g) un ripostiglio razionalmente suddiviso a sezioni, non riscaldato e ben ventilato, per deposito temporaneo della biancheria sudicia, della spazzatura, delle medicature usate e degli arnesi per la pulizia;

h) una cucinetta per riscaldare e distribuire il vitto con annesso servizio per la lavatura delle stoviglie.

Là dove le sezioni vengono abbinate può esservi una sola cucinetta.

Divisioni ospedaliere.

§ 11.

Ogni divisione, anche se comprenda una sola sezione, deve essere provvista almeno di:

a) un locale di sosta e di pulizia per il personale infermiere;

b) un locale per guardaroba ed ufficio per la caposala;

c) una camera di visita medica e di medicazione;

d) un piccolo laboratorio per le ricerche cliniche più semplici ed urgenti;

e) una camera di riposo per il medico interno.

Requisiti delle sale di degenza.

§ 12.

Le sale di degenza devono essere esposte a sud o sud-est, a meno che i venti dominanti non consiglino un diverso orientamento. Solo un numero limitato, riservato per degenze speciali, può essere rivolto a nord.

Nei locali di degenza, nonchè in quelli di soggiorno anche temporaneo, deve essere assicurato il totale ricambio dell'aria confinata in ragione di due volte all'ora, e deve potersi provvedere al riscaldamento razionale nella stagione fredda.

Nelle sale a più letti, la superficie unitaria del pavimento non deve essere inferiore a mq. 6 per letto, e l'altezza netta del vano non inferiore a m. 3.20 tra pavimento e soffitto (cubo minimo mc. 19,20 per letto).

Qualora vengano adottate tali dimensioni minime, le camere di degenza che abbiano l'esposizione da un solo lato, devono avere la parete contrapposta a non più di m. [illegible]

Nelle camere ad un letto, la superficie del pavimento non deve essere inferiore a mq. 9 e quella vetrata della finestra a mq. 2.

Gli infissi delle porte e delle finestre non devono avere cornici e scorniciature e devono essere lavabili.

Le porte devono consentire il facile passaggio dei letti.

Inoltre gli infissi delle porte e delle finestre devono avere nella parte alta, dispositivi atti ad assicurare una razionale ventilazione naturale delle sale, delle camere e dei corridoi per le finestre, gli infissi, capaci di regolare le condizioni termiche e la penetrazione dei raggi solari, devono spingersi molto vicino al soffitto ed essere dotati di *avvolgibili dal basso.*

Le finestre meglio indicate per le sale di degenza sono quelle che si aprono su muro pieno a non meno di m. 1,20 dal pavimento.

Nelle camere larghe circa m. 6 la porta deve essere contrapposta alla finestra e devono trovarsi entrambe al centro della rispettiva parete in modo da poter attestare i letti sulle altre due pareti (nelle camere profonde m. 6 si collocano 6 letti); nelle camere larghe m. 3 circa, invece è bene che la porta e la finestra si trovino vicino ad una delle pareti divisorie in modo da poter attestare i letti sull'altra (nelle camere profonde circa m. 6 si collocano 3 letti). Nell'un caso e nell'altro deve rimanere un tratto di parete piena sufficiente a riparare i degenti a letto dalla corrente d'aria.

Dove esistono grandi corsie per molti letti, con finestre alle due pareti lunghe, si consiglia di suddividerle in compartì con tramezzi alti m. 2 e fissati al pavimento con piedi alti 15-20 cm. Ove la corsia fosse larga m. 9, potrà darsi a questi tramezzi una profondità di m. 3,80 e disporli uno per parte ogni 3 m. circa, in modo che risulti un passaggio libero in asse dell'ampiezza di m. 1,40, fra compartì laterali capaci di 2 posti-letto, ovvero disporre i divisori ogni 6 m. in guisa che ogni comparto possa contenere 4 posti-letto attestati 2 ad ogni parete del divisorio. Ogni comparto deve avere una finestra sita come sopra si è detto. Con questo sistema si possono anche realizzare compartì a tre o a sei letti ove la camera sia larga 12-13 m.; ovvero, con camera larga m. 7 ove si faccia il passaggio accosto ad una parete, si avranno dall'altra dei compartì a 3 o a 6 posti-letto, e, ove si faccia il passaggio in asse, compartì a 2 o ad un sol letto.

Reparti operatorii.

§ 13.

Per gli ospedali di 1ª categoria ogni settore operatorio deve comprendere gli ambienti sottoelencati, che vanno disposti a seconda del tipo costruttivo, in modo da permettere il dovuto collegamento funzionale fra di essi:

a) sala operatoria;

b) stanza di sterilizzazione;

c) stanza per armamentario, o equivalente armadio a muro per il deposito dei ferri chirurgici;

d) stanza di preparazione per i chirurghi;

e) stanza di vestizione del personale;

f) stanza di preparazione del malato;

g) stanza di anestesia;

h) una o più stanze di degenza temporanea degli operati;

i) deposito per il materiale di medicazione.

Per gli ospedali di 2ª e 3ª categoria, alcuni locali sussidiari della camera operatoria possono essere opportunamente riuniti ad esempio quelli di cui alle lettere c) ed e), f) e g).

Negli ospedali di 1ª categoria si devono avere due gruppi operatorii, uno per malati settici ed uno per gli asettici; negli altri ospedali e quando il reparto settico si trovi nello stesso piano del reparto asettico, possono riunirsi i due gruppi e si può altresì utilizzare per le due sale operatorie un'unica stanza di sterilizzazione.

Negli ospedali di 1ª e 2ª categoria devono esservi sale apposite per traumatologia ed ortopedia con le attrezzature necessarie.

Negli ospedali di 1ª categoria è bene che il reparto di traumatologia ed ortopedia abbia a disposizione almeno una sala per le gessature, separata dalla sala operatoria.

Inoltre devono essere studiate le necessarie previdenze per rendere l'illuminazione ed il riscaldamento artificiale della sezione operatoria indipendenti da quelli della restante parte dello stabilimento.

III. — Reparti ed ospedali per contagiosi e istituti di cura specializzati.

Reparti ed ospedali per malati contagiosi.

§ 14.

I reparti e gli ospedali per malati contagiosi devono comprendere almeno 3 settori, oltre i locali di visita e di accettazione, con relativi servizi di bonifica.

I locali per l'accettazione devono avere un ingresso indipendente da qualsiasi servizio ed essere costituiti da due ambienti di visita, funzionanti alternativamente, in modo da poter procedere alle necessarie pratiche di rinnovo delle biancherie e disinfezione delle parti contagiate.

Devono avere, inoltre, uno o due stanzini da bagno per la bonifica degli ammalati entranti ed un camerino provvisto del necessario per la disinfezione del medico e del personale di assistenza.

Ogni settore deve essere riservato ad una sola malattia contagiosa, deve avere struttura a due corpi ed ingressi indipendenti, e disporre, per l'osservazione delle forme sospette, di una o più camere ad un letto. Queste camere di osservazione devono:

a) essere raggiungibili attraverso un piccolo ambiente a porte vetrate dove il personale ha il deposito dei camici e delle soprascarpe e il necessario per la disinfezione;

b) avere a lato della porta sul corridoio dei ganci per camici;

c) essere comunicanti con una stanza spogliatoio, bagno, latrina, al fine di tenere indipendente il movimento e la raccolta degli effetti personali e letterecci di questi malati col resto del settore.

Le camere di degenza dei malati devono essere a 4, 3, 2, 1 letto; per i convalescenti si possono adottare salette a 6-8 letti. La superficie per letto non può essere inferiore a mq. 7, l'altezza a m. 3,50, il cubo minimo a mc. 24,50 e la superficie finestrata non inferiore ad un quinto della superficie del pavimento. Esse devono avere finestre o porte-finestre con reti atte ad impedire la penetrazione di insetti ed una spia con vetro trasparente fisso sulla parete delimitante il corridoio; in prossimità dell'ingresso di ogni camera vi deve essere un lavabo.

Ogni settore deve avere, inoltre, un locale per la disinfezione continuativa delle padelle, sputacchiere ed altri oggetti d'uso, ed un'apposita zona di filtro per l'ingresso del personale, costituita da tre piccoli locali per spogliatoio, disinfezione e vestizione.

Nel settore per difterici è necessario aggiungere un reparto per intubazione e tracheotomia.

Negli ospedali d'isolamento i settori possono essere collocati in un unico fabbricato o in padiglioni separati. In ogni caso deve essere riservata un'area scoperta recintata per il soggiorno dei convalescenti, in modo che tra ciascuna di tali aree vi sia una zona di rispetto.

Nella progettazione dei padiglioni deve essere sempre considerata la creazione di terrazze, tipo ballatoio, lungo tutta la facciata delle camere di degenza, accessibili dall'esterno, in modo da consentire ai parenti la visita dei malati attraverso le finestre.

Nei reparti o nei piccoli ospedali per infettivi la divisione dei settori, distribuiti in un unico piano, dev'essere spostabile, in modo che possano utilizzarsi, per un settore sovraffollato, alcune camere di degenza di altro settore contiguo, che abbia sufficiente disponibilità. Per tale ragione i locali di servizio dei diversi settori devono trovarsi agli estremi distali del loro punto di demarcazione.

Al piano terreno del reparto o dell'ospedale devono esservi uno o più locali per ricevere i materiali che, provenienti dai servizi generali (cucina, farmacia, ecc.), devono essere dislocati verso i singoli settori; e locali separati per ricevere, dai reparti di cura e degenza, i sacchi impermeabili col materiale infetto da distruggere o da disinfettare.

E' consigliabile che vi siano appositi locali separati di alloggio per il personale di assistenza destinato ai reparti contagiosi.

In vicinanza dell'ospedale o del reparto d'isolamento dev'essere collocata la stazione di disinfezione, alla cui sezione infetta si deve accedere a mezzo di apposita via destinata esclusivamente al trasporto del materiale da disinfettare, tenendo presente che, ove il Comune ne sia sfornito, la stazione stessa deve poter funzionare come stazione di disinfezione comunale.

Là dove esistono ospedali per contagiosi, è conveniente creare appositi padiglioni per convalescenti: e nei centri urbani maggiori anche locali contumaciali.

Istituti di maternità
ed ospedali o reparti ostetrico-ginecologici.

§ 15.

Gli istituti di maternità di 1ª e 2ª categoria devono avere, oltre gli ambulatori ed i locali per l'accettazione, distinte sezioni per le gestanti e le puerpere; una sezione d'isolamento per gestanti tubercolotiche; una sezione completamente separata per le malate di febbre puerperale; una sezione per le luetiche in fase contagiante; una sezione per gestanti celate, quando non sia per esse diversamente provveduto nella stessa città.

Ogni sezione deve avere proporzionato numero di postiletto convenientemente distribuiti, un locale di visita ed uno di medicazione.

La sezione per gestanti deve comprendere, inoltre, almeno un locale di soggiorno e di lavoro, una camera da parto ed una camera operatoria con locali annessi.

La sezione per puerpere deve comprendere uno o più locali per la pulizia, fasciatura e pesatura dei neonati, nonchè uno o più locali, possibilmente ad aria condizionata, per i prematuri.

Gli ospedali ostetrico-ginecologici ed i reparti ostetrico-ginecologici degli ospedali di 1ª e 2ª categoria, devono avere, in più degli istituti di maternità, proporzionate sezioni per le ammalate ginecologiche. Tali sezioni devono comprendere sale di degenza comuni, con annesse camere ad 1-2 letti, una camera d'isolamento, un locale di soggiorno, uno o più locali per medicazione ed un reparto operatorio.

Gli ospedali di 3ª categoria e le infermerie devono essere provvisti almeno di una camera di degenza per gravide, di una per puerpere, di una stanza d'isolamento e di una camera da parto con gli annessi indispensabili.

Ospedali infantili e reparti pediatrici
di ospedali generali.

§ 16.

Gli ospedali infantili devono avere a disposizione, in ogni caso, ampie zone a giardino o prato alberato.

Negli ospedali generali, dove i reparti pediatrici non possono avere a disposizione un adeguato spazio a giardino, è consigliabile che i reparti medesimi siano collocati all'ultimo piano dell'edificio, dove possono beneficiare di ampie terrazze a livello.

Gli ospedali infantili, oltre ai requisiti di cui alle norme generali, devono essere provvisti di distinti reparti di oftalmoiatria, di otorinolaringoiatria e di ortopedia, quando per ognuno di essi si possano raggiungere i trenta posti-letto.

E' preferibile che ogni reparto degli ospedali infantili disponga di alcune camerette individuali e di sale di degenza comuni, suddivise in compartimenti da 1-2 e 4 letti per mezzo di tramezzi semivetrati alti m. 2.

Ogni reparto deve avere sezioni per lattanti corredate di un piccolo bagno per ogni 4 culle. I dormitori per le madri devono essere possibilmente nello stesso corpo di fabbrica.

Le sezioni sono promiscue per bambini di ambo i sessi fino all'età di 5 anni.

La superficie per ciascun letto nelle sale di degenza non deve essere inferiore ai mq. 4 ed il cubo ai mc. 12,80.

Oltre ai servizi di cui alle norme generali, il reparto pediatrico deve avere:

a) una cucinetta per il latte e le pappe;

b) una saletta per l'allattamento da parte delle madri ambulanti;

c) una stanza per la visita dei parenti posta in vicinanza dell'ingresso o della scala di accesso al reparto, divisa in due da una parete vetrata e con duplice ingresso.

Gli ospedali infantili devono essere provvisti di refettori ed eventualmente di un'adeguata aula scolastica.

Istituti di cura per tubercolotici.

§ 17.

Nella redazione dei progetti occorre tenere presente che gli istituti di cura per tubercolotici vengono distinti nelle seguenti categorie:

1) sanatori propriamenti detti o sanatori climatici;
2) ospedali sanatoriali;
3) reparti ospedalieri per tubercolotici;
4) infermerie per tubercolotici;
5) colonie post-sanatoriali: *a*) lavorative; *b*) per migliorati stabili.

I sanatori propriamente detti, oltre le particolarità di costruzione e di attrezzamento tecnico e sanitario comuni ad istituti del genere, devono essere ubicati in località dotate di caratteristiche climatiche che consentano un indirizzo terapeutico conforme alla denominazione.

Le colonie post-sanatoriali per migliorati stabili devono possibilmente sorgere nelle vicinanze di uno o più istituti di cura per tubercolotici. Le colonie post-sanatoriali lavorative devono sorgere in località prossime all'ambiente ordinario di lavoro.

La località deve essere scelta dove le nebbie sono rare e non persistenti ed in modo che gli edifici:

a) siano riparati dai venti di nord e dai venti dominanti (d'infilata) molesti;

b) beneficino di un orizzonte vasto ed ameno;

c) siano ampiamente esposti a mezzogiorno ed abbiano il maggior numero di giorni e di ore di sole.

L'edificio deve essere a sufficiente distanza da aggregati di abitazione ed avere un'area della seguente estensione:

a) per sanatori climatici, per ospedali sanatoriali e per colonie post-sanatoriali lavorative non meno di mq. 200 per letto;

b) per colonie per cronici non meno di mq. 100 per letto;

c) per infermerie e reparti ospedalieri per tubercolotici non meno di mq. 75 per letto.

Tra i tipi schematici di costruzione speciale per sanatori è consigliabile quello a padiglione unico, a più piani, non eccedenti il numero di sei fuori terra, ed a prevalente costruzione a due corpi.

IV. — Istruzioni speciali agli effetti della protezione antiaerea.

Ubicazione - Occultamento - Strutture, ecc.

§ 18.

L'ospedale deve essere situato, di preferenza, in posizione elevata sul terreno circostante, largamente ventilata.

La zona deve essere lontana dai probabili bersagli dell'offesa aerea nemica e, cioè, principalmente lontano da caserme, aeroporti, centri ferroviari e stradali, magazzini ed officine militari, porti, arsenali, ecc.

Sarà elemento preferenziale l'eventuale presenza, in prossimità, di scarpate, in cui si possano ricavare caverne-ricovero ben protette e di accesso facile, sicuro e rapido.

Le piante degli edifici devono essere aperte e gli elementi di cui sono costituite devono essere il più possibile distanziati per ridurre al minimo gli effetti del bombardamento.

Nel caso in cui vi siano piani attici, i ricoveri devono di massima essere costruiti in corrispondenza degli attici medesimi, in modo da avere su di essi la maggiore massa coprente.

E' da consigliare di ricavare i ricoveri, ove possibile, in corrispondenza dei punti nei quali si può avere doppio muro di spina, e precisamente in basso, nell'interno di tali doppie strutture.

Le strutture devono, di massima, essere in muratura ordinaria e per esse si debbono osservare le norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, di cui al R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105.

Le coperture devono essere preferibilmente a terrazzo.

Nelle località in cui condizioni climatiche speciali ne richiedano la costruzione, i tetti devono avere particolare robustezza e devono essere costruiti con materiali incombustibili o resi tali con trattamenti speciali (sostanze impregnanti o vernici ignifughe), che li rendano atti a resistere all'azione del fuoco.

I solai devono essere costruiti in cemento armato, o, meglio, a struttura mista e devono essere coperti, di preferenza, da pavimento duro e compatto, non combustibile, che partecipi alla resistenza, alla penetrazione e, in certo senso, alla monoliticità dell'edificio.

Deve essere curato lo sfalsamento, nei vari piani, di travi, travetti, nervature e simili.

E' necessario avere, in alto, una dotazione autonoma di acqua, sia per il servizio anti-incendi, che per quello anti-gas.

Sono da scartare le forme architettoniche molto appariscenti e monumentali che rendono i fabbricati visibili ed individuabili dall'alto, nonchè modanature e ornati esterni molto pronunziati con anfrattuosità che trattengano gli aggressivi chimici persistenti (specie iprite), e ne rendano meno agevole la bonifica.

E' consigliabile l'impiego di cornicioni a forte inclinazione, o di robusti lastroni a mensola costituenti balconi, specie se ottenuti col prolungamento delle solette dei solai.

Per gli intonachi esterni deve darsi la preferenza a quelli che non assorbono gli aggressivi chimici, o che li assorbono in quantità trascurabile.

Le chiusure devono essere il più possibile robuste ed ermetiche (o rendibili tali) sia per il gas che per la luce. Sono da preferirsi chiusure con materiali che resistano fortemente al fuoco.

Gli ospedali che si trovano nell'interno dei centri abitati non devono avere esternamente tinte vivaci ed in contrasto con la colorazione delle zone attigue.

E' anche necessario, in tali casi, di evitare la presenza di larghe superfici riflettenti, a meno che esse possano essere facilmente copribili.

Così pure è necessario, con alberato di alto fusto, con giardini pensili e simili accorgimenti, contribuire all'occultamento dell'ospedale, analogamente a quanto si prescrive per gli altri edifici.

Criteri opposti devono, invece, essere adottati per quanto riguarda ospedali isolati, in zone che sono lontane e resteranno presumibilmente tali per molti anni, da centri abitati e centri militarmente importanti.

Lateralmente, per la parte interrata, è sempre necessaria l'intercapedine, che deve essere superiormente coperta, a meno che altre esigenze, per esempio di igiene, di illuminazione, ecc., non richiedano che le intercapedini stesse restino scoperte.

Le strutture esterne stradali e simili possono essere a contatto, ma non debbono essere solidali con quelle dell'edificio.

Le tubazioni di gas, acqua, luce, ecc., devono essere il più possibile protette.

Esse devono essere site nei punti meno esposti o resi tali (angoli, incassature, ecc.); devono essere facilmente e sicuramente chiudibili ed isolabili e tali da non produrre danni sensibili in caso di rottura.

La protezione preventiva antincendi deve essere particolarmente curata.

E' necessario eliminare, specie in alto, parti incendiabili, curare buone chiusure ed opportuni tracciati e disposizioni di condutture di gas, acqua e luce; formare l'edificio in modo da evitare possibilità di facili tiraggi di aria che portino alla diffusione di eventuali incendi, predisponendo sia eventuali chiusure di trombe di ventilazione che l'isolamento di scale, ascensori e simili.

E' opportuno che ogni blocco o padiglione ospedaliero abbia un separato ricovero rispondente alle caratteristiche tecniche costruttive di cui alla legge del 10 giugno 1937, n. 1527, e relative norme esplicative.

Nel caso di ricovero unico o di ricoveri speciali, si dovrà collocarli in posizione adatta e tale da essere protetti nel miglior modo possibile dall'azione dei gas, delle schegge e dell'onda di scoppio.

La opportunità di dotare gli edifici ospedalieri di tali ricoveri dovrà essere esaminata e decisa caso per caso, sentito il parere delle autorità preposte alla protezione antiaerea.

Tutte le finestre ed aperture che danno verso strade, piazze, cortili devono essere provviste di scuri e persiane per non far trapelare luce all'esterno in caso di allarmi notturni.

Abbaini e lucernari, sprovvisti di scuri, devono essere dotati di mezzi di oscuramento.

Nello studio della ripartizione dei locali, deve essere prevista la destinazione di uno o due di essi, di dimensioni sufficienti e muniti di scaffali e armadi per la custodia dei materiali ed attrezzi (piccozze, badili, asce, cassette di sabbia secchi, mastelli per acqua, estintori a mano, lanterne, caschi metallici, tute, maschere), necessari alle squadre antincendi di primo intervento, a quelle sanitarie di pronto soccorso, a quelle tecniche per le riparazioni, ecc.

In corrispondenza di ogni corpo di fabbrica devono poi essere istallate le necessarie bocche da incendio a disposizione del servizio pompieri.

Ove possibile, è bene dotare l'ospedale di una sirena d'allarme.

Per ogni ospedale, senza distinzione di categoria, deve essere preveduto nel progetto il collegamento telefonico con l'organo locale preposto alla protezione antiaerea.

Per assicurare la illuminazione dell'ospedale, anche in caso di interruzione delle sorgenti alimentatrici generali della illuminazione cittadina, è necessario provvedere alla installazione di un impianto di soccorso per la illuminazione a luce elettrica di determinati locali, come sale operatorie, corridoi, scale, ricoveri e simili; l'impianto è da realizzare con un gruppo elettrogeno o a mezzo di batterie di accumulatori installate nei vari edifici, caricate a tampone e pronte ad entrare in funzione al momento del bisogno.

V. — DISPOSIZIONE GENERALE.

§ 19.

Quando trattasi di costruzioni di ospedali, dipendenti da Enti o da Istituti a carattere interprovinciale o nazionale, le attribuzioni demandate al Prefetto spettano al Ministro per l'interno.

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI

(3437)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII.

Sospensione per tutta la durata della Zona franca del Carnaro di alcune limitazioni alle franchigie del Punto franco di Fiume.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del R. decreto 15 settembre 1922, n. 1356, che dichiara mantenute tutte le disposizioni vigenti a favore dei Punti franchi delle nuove Provincie;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1925 che approva le norme doganali per l'esercizio dei Punti franchi di Trieste e di Fiume;

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 941, che istituisce la Zona franca del Carnaro;

Visto il decreto Ministeriale 29 marzo 1930 che delimita all'art. 1 i confini della Zona stessa;

Ritenuto che il Punto franco di Fiume partecipa dei benefici concessi alla Zona franca del Carnaro nella quale è incluso, integri mantenendo i suoi maggiori privilegi;

Determina:

Art. 1.

Per tutta la durata della Zona franca del Carnaro i materiali e le merci indicati nell'art. 2 delle norme approvate col decreto Ministeriale 20 dicembre 1925, anche se di provenienza estera, possono essere usati o consumati nel Punto franco di Fiume alle stesse condizioni nelle quali, secondo le disposizioni vigenti, ne è ammesso l'uso e il consumo nella Zona franca del Carnaro e previo pagamento dei soli diritti che nella Zona stessa sono riscuotibili.

Art. 2.

I generi di provenienza estera o di provenienza dalla Zona franca del Carnaro, introdotti nel Punto franco di Fiume per gli scopi e col trattamento di cui al precedente articolo, dovranno essere inscritti nei libri di inventario e nei registri di carico e scarico, prescritti dall'art. 3 delle norme citate, separatamente da quelli nazionali o nazionalizzati; e, nei casi previsti dall'ultimo comma dello stesso articolo, potranno essere reintrodotti in franchigia solo nella Zona franca del Carnaro.

Art. 3.

Resta ferma ogni altra limitazione che al regime di Punto franco è imposta dalle norme approvate col decreto Ministeriale 20 dicembre 1925.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3515)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Determinazione dei noli massimi di 3ª classe pel trasporto degli emigranti durante il 3° quadrimestre 1939-XVII

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato col R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della Marina mercantile e dei Consigli provinciali delle corporazioni delle più importanti città marittime italiane;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti:

Determina:

I noli massimi, che i vettori potranno adottare per la terza classe tanto per il Nord quanto per il Sud e Centro America, sono confermati nella misura stabilita per il secondo quadrimestre 1939-XVII.

Art. 2.

I noli massimi da praticarsi sulle linee dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Roma, addì 4 agosto 1939-XVII

DI CICCO

(3478)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

105° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 9 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 145, con il quale, la concessione di coltivare la miniera di oro denominata « Pozzone e Speranza », confermata in perpetuo alla Società anonima industriale Pietro Maria Ceretti con decreto Ministeriale 16 ottobre 1929-VII è intestata alla Società in accomandita industriale Pietro Maria Ceretti, con sede in Villadossola.

Decreto Ministeriale 9 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 140, con il quale, la concessione di coltivare la miniera di oro denominata « Scarpia », confermata in perpetuo alla Società anonima industriale Pietro Maria Ceretti con decreto Ministeriale 8 ottobre 1929-VII è intestata alla Società in accomandita industriale Pietro Maria Ceretti, con sede in Villadossola.

Decreto Ministeriale 9 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 139, con il quale, la concessione di coltivare la miniera di oro denominata « Morghen » confermata in perpetuo alla Società anonima industriale Pietro Maria Ceretti, con decreto Ministeriale 16 ottobre 1929-VII è intestata alla Società in accomandita industriale Pietro Maria Ceretti, con sede in Villadossola.

Decreto Ministeriale 9 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 138, con il quale, la concessione di coltivare la miniera di oro denominata « Acquavite », confermata in perpetuo alla Società anonima industriale Pietro Maria Ceretti con decreto Ministeriale 10 ottobre 1929-VII è intestata alla Società in accomandita industriale Pietro Maria Ceretti, con sede in Villadossola.

Decreto Ministeriale 9 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 137, con il quale, la concessione di coltivare la miniera di oro denominata « Peschiera », confermata in perpetuo alla Società anonima industriale Pietro Maria Ceretti con decreto Ministeriale 16 ottobre 1929-VII è intestata alla Società in accomandita industriale Pietro Maria Ceretti, con sede in Villadossola.

Decreto Ministeriale 9 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 141, con il quale, la concessione della facoltà di coltivare la miniera di oro denominata « Cava delle Trappole » accordata alla Società anonima industriale Pietro Maria Ceretti con decreto Ministeriale in data 4 dicembre 1934-XIII è intestata alla Società in accomandita industriale Pietro Maria Ceretti, con sede in Villadossola.

(3477)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

E' stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 716.317 di L. 175 intestato a Capriano Giovan Battista di Federico ipotecato per cauzione dovuta dal titolare nella qualità di cassiere di quarta classe nell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Napoli.

Il certificato stesso reca a tergo la dichiarazione di consenso da parte del titolare in autentica Sica di Napoli 13 maggio 1939-XVII, con riserva di ritirare personalmente le nuove cartelle.

Poichè per altro detto certificato risulta mancante del compartimenti al 1° gennaio 1914 e 1° gennaio 1919, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298. si provvederà senz'altro alla chiesta operazione.

Roma, addì 2 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3483)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media semestrale delle quotazioni dei cambi (semestre luglio-dicembre 1938)

Cambi di compensazione (Clearing)

Islanda (Corona)	Lit. 421,32

Cambi desunti da borse estere

Albania (Franco Albanese)	Lit. 6,227
Australia (Lst. Australiane)	» 73,160
Bolivia (Bolivar)	» 0,657
Cina - Shanghai (Dollaro Cin.)	» 3,178
Columbia (Pesos Col.)	» 10,725
Equador (Lucres)	» 1,314
Finlandia (Marco Finl.)	» 40,173
India (Rupia)	» 6,798
Lituania (Litas)	» 319,06
Messico (Pesos Messicano)	» —

Media semestrale delle quotazioni dei cambi (semestre gennaio-giugno 1939)

Cambi ufficiali

S. U. America (Dollaro)	Lit. 19 —
Inghilterra (Sterlina)	» 88,979
Francia (Franco)	» 50,315
Svizzera (Franco)	» 428,84
Argentina (Pesos carta)	» 4,383
Belgio (Belgas)	» 3,214
Canadà (Dollaro)	» 18,919
Danimarca (Corona)	» 3,972
Germania (Marco)	» 7,624
Norvegia (Corona)	» 4,470
Olanda (Fiorino)	» 10,165
Polonia (Zloty)	» 358,30
Portogallo (Scudo)	» 0,807
Svezia (Corona)	» 4,583

Cambi di compensazione (Clearing)

Bulgaria (Levas)	Lit. 22,85
Estonia (Corona)	» 4,864
Grecia (Dracma)	» 16,23
Islanda (Corona)	» 366,40
Jugoslavia (Dinaro)	» 43,70
Lettonia (Lat.	» 3,516
Romania (Leu)	» 13,943
Spagna (Pesetas)	» 222,20
Turchia (Lira Turca)	» 15,10
Ungheria (Pengo)	» 3,852

Cambi desunti da borse estere

Albania (Franco Albanese)	Lit. 6,233
Australia (Lst. Australiane)	» 71,171
Bolivia (Bolivar)	» 0,627
Brasile (Milreis)	» 1,076
Cile (Pesos)	» 0,763
Cina - Shanghai (Dollaro Cin.)	» 2,975
Columbia (Pesos Col.)	» 10,832
Egitto (Lira Egiz.)	» 91,242
Equador (Lucres)	» 1,298
Finlandia (Marco Finlandese)	» 39,233
Giappone (Yen)	» 5,195
India (Rupia)	» 6,647
Lituania (Litas)	» 318,69
Messico (Pesos Messicano)	» —
Perù (Soles)	» 3,826
U.R.S.S (Rublo)	» 3,587
Uruguay (Pesos)	» 6,829

(3519)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni ferroviarie: Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane Comuni

Si notifica che nel giorno di lunedì 4 settembre 1939-XVII, alle ore 10, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento, relativo all'esercizio 1939-40, delle obbligazioni della cessata società delle Ferrovie Romane (Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane Comuni) passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873 e relativi atti addizionali 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie II

Le quantità delle obbligazioni da estrarre sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3517)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 29 posti di vice ragioniere d'artiglieria

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nella Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato,

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè, degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista.

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n 100, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n 1542, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e del personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, n 531, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2146, che aumenta di 30 posti l'organico dei ragionieri d'artiglieria;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti; convertito in legge. con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2234;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274. concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 19088/1-3-1 in data 8 maggio 1939-XVII, con la quale è stato autorizzato l'espletamento del concorso, con la procedura, a 29 posti di vice ragioniere d'artiglieria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 29 posti di vice-ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4), siano muniti di uno dei titoli di studio indicati nel n. 2 del detto art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassato quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2) ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

A coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922-I, appartennero ai Fasci di combattimento a termine dell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1921-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista per

eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo di età è elevato di quattro anni.

I benefici previsti dai due commi precedenti non si cumulano fra di loro, ma sono concessi in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, intendendosi per « personale civile non di ruolo » anche i salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente, non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal presente concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione anche in Colonia, ed indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito fascista sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sanmarinese; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Ove l'iscrizione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, sia stata ininterrotta, il relativo certificato dovrà contenere tale attestazione.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione tecnica in commercio e ragioneria; o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale; oppure licenza di istituto tecnico (sezione commercio-ragioneria) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure licenza liceale;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e goda dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e idoneo al servizio anche in colonia. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente del servizio sanitario che ha rilasciato il certificato, deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1939-VIII, n 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111. e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare. Tale documento deve contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alla relative operazioni militari o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, esclusa quella

ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare, da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) ed il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata: solamente quelli dichiarati indigenti dalle competenti autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione.

E', peraltro, consentito agli aspiranti residenti all'estero, nelle Colonie e nei possedimenti italiani di far pervenire al Ministero i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale, sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel programma annesso al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportata una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, dal R. decerto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero e degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439 e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981 e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610 e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertiti in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari e a favore degli orfani di coloro che, per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925 incontrarono la morte per la causa fascista;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n 1047

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18 e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed agli aumenti di cui al R decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito in legge con la legge 4 gennaio 1937-XV, n 121, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937 XV, n. 1033, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, e alla legge 20 aprile 1939-XVII. n. 591

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 maggio 1939-XVII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
PARIANI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
AI POSTI DI VICE RAGIONIERE D'ARTIGLIERIA

PROVE SCRITTE

I. — *Componimento italiano.*

II. — *Ragioneria (generale ed applicata).*

a) Le aziende e loro classificazione il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione, organi amministrativi ed ordinamento degli uffici.

b) Le funzioni di controllo.

c) Il controllo antecedente: gli inventari; suoi fini e specie; ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, rettificazione e rinnovazione degli inventari.

d) I preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione, variazioni e rinnovazioni dei preventivi.

e) Il controllo concomitante e la costrizione dei fatti amministrativi, la vigilanza, l'opposizione di interessi; l'uso di documenti e di mezzi automatici.

f) Il controllo susseguente: le registrazioni, varie specie di scritture: i conti: le scritture elementari: i sistemi di scrittura; i metodi di registrazione: la scrittura semplice la partita doppia, il giornale mastro, altri metodi; la resa dei conti; varie specie di rendiconti: rendiconto patrimoniale, economico e finanziario; rendiconti degli agenti presentazione, pubblicazione, revisione ed approvazione dei rendiconti;

g) contabilità speciale d'officina per i lavori e valutazione manufatti.

III. — *Aritmetica finanziaria.*

a) Misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzioni di misure diverse Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili.

b) Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi.

c) Medie e adeguati. Miscugli Riparti semplici e composti, diretti e inversi.

d) Cambio. Operazioni di cambio diretto e indiretto. Arbitraggi bancari.

e) Conti correnti, semplici, ad interessi e metodi per il relativo assestamento

f) Interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative.

g) Annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

IV. — *Elementi di diritto e di economia politica.*

a) Diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione.

b) Economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche.

c) Diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita, permuta. Locazione delle opere. Mandato. Transazione Deposito. Fideiussione. Prescrizione.

d) Diritto commerciale. Atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio Obbligazioni commerciali Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

e) Diritto corporativo. Elementi di dottrina e di legislazione.

N. B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte e sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonchè sulla seguente materia:

Nozioni di statistica (statistica teoretica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche).

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
PARIANI

(3422)

REGIA PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Vista la nota in data 17 luglio 1939-XVII, n. 14416, Div. 3ª, con la quale il presidente ed il segretario della Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937 di cui al bando in data 20 dicembre 1937 trasmettono gli atti del concorso medesimo;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in questa Provincia e di cui al bando in data 20 dicembre 1937, così come predisposto dalla Commissione giudicatrice e qui di seguito riportata:

1) Dott Squeri Pompeo . . . con punti 58.974/100
2) » Colombi Alessandro . . . . » 57.878/100
3) » Lecce Gaetano . . . . » 54.577/100
4) » Negri Arcangelo . . . . » 51.136/100
5) » Borghini Giuseppe . . . . » 48.378/100
6) » Tedesco Carmelo . . . . » 48.327/100
7) » Nicelli Mario . . . . » 48.289/100
8) » Inzani Vittorio . . . . » 46.978/100
9) » Dondoli Carlo . . . . » 45.618/100
10) » Rossi Alberto . . . . » 45.383/100
11) » Biavati Aldo . . . . » 44.939/100
12) » Cremaschi Cesare . . . . » 43.138/100
13) » Bocci Cesare . . . . » 42.727/100
14) » Corvi Angelo . . . . » 41.310/100
15) » Curtoni Cesare . . . . » 42.159/100
16) » Guardabassi Giunio . . . . » 38.030/100
17) » Contini Albino . . . . » 36.030/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Piacenza, Pontenure, Ferriere nonchè del Consorzio medico Cerignale - Corte Brugnatella

Piacenza, addì 20 luglio 1939-XVII

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto di pari numero e data che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937 e di cui al bando in data 20 dicembre 1937;

Visti l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, gli articoli 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la circolare 8 aprile 1935, n. 20400, del Ministero dell'interno, Direzione generale sanità;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937 e di cui al bando 20 dicembre 1931, sono designati per la nomina a medico condotto nei Comuni a fianco di ciascuno di essi indicati:

1) Dott. Squeri Pompeo - Piacenza, terzo quartiere urbano.
2) » Colombi Alessandro - Pontenure.
3) » Lecce Gaetano - Consorzio Cerignale - Corte Brugnatella.
4) » Negri Arcangelo - Ferriere (Salsominore).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Piacenza, Pontenure, Ferriere e del Consorzio medico Cerignale - Corte Brugnatella.

Piacenza, addì 20 luglio 1939-XVII

Il Prefetto

(3405)

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la predetta Commissione in base alle risultanze dell'esame dei titoli e delle prove pratiche sostenute dai candidati al concorso, ha formato la graduatoria dei candidati risultati idonei secondo l'ordine della votazione conseguita;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per 8 posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937:

1) Dott. Sciacca Luigi di Luigi . . . con punti 53,63/100
2) » Badalà Giuseppe fu Filippo . . » 53,50/100
3) » Gibilisco Santo di Antonino . . » 53,36/100
4) » Rapisarda Carmelo fu Salvatore » 52,36/100
5) » Augeri Giovanni fu Filippo . . » 52,18/100
6) » Cutelli Paolo fu Vito . . . . » 50,45/100
7) » Li Favi Amerigo di Giovanni . » 50,02/100
8) » Urso Salvatore di Sebastiano . » 48,81/100
9) » Giuffrida Mario fu Antonino . . » 48,54/100
10) » Neri Francesco di Pietro . . . » 47 /100
11) » Tripi Vincenzo di Mario . . . » 46,59/100
12) » Caruso Filippo fu Francesco . » 46,40/100
13) Dott.ssa Finocchiaro Antonina fu Pietro . . . . » 45,90/100
14) Dott. Tripodo Angelo fu Salvatore . » 44,45/100
15) » Sardo Fernando fu Vito . . . » 43,54/100
16) » Canfora Giovanni di Giovanni . » 43,13/100
17) » Prampolini Virginio fu Giuseppe » 42,95/100
18) Dott. Mangano Ernesto di Salvatore . con punti 42,50/100
19) » Castelli Emanuele di Salvatore . » 42,38/100
20) » Di Gregorio Rosario fu Matteo . » 41,68/100
21) » Di Gregorio Concetto di Nicolò . » 41,45/100
22) » Sapienza Mario di Matteo . . . » 41,18/100
23) » Barresi Antonino di Mario . . » 41,13/100
24) » Rao Vincenzo di Alfio . . . . » 41 /100
25) » Bellassai Emanuele fu Rosario . » 40,90/100
26) » Severino Pietro di Giuseppe . . » 38,56/100
27) » Sidoti Croce di Luigi . . . . » 38,09/100
28) » Mannino Gaetano di Vincenzo . » 37,77/100
29) » Tricomi Rosario di Pietro . . » 37,50/100
30) » Caltabiano Rosario fu Mauro . » 37,45/100
31) » Mazza Carmelo di Francesco . » 37,39/100
32) » Costanzo Leonida di Ettore . . » 36,50/100
33) » Zocca Raffaele di Ferdinando . » 36,22/100
34) » Puglisi Carmelo di Ernesto . . » 35,68/100
35) » Fisicaro Silvestro di Francesco . » 35,45/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, a norma e per gli effetti dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Catania, addì 28 luglio 1939-XVII

Il prefetto: VITTORELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto di ugual numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per otto posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi che ciascun candidato avrà richiesto per prima nell'ordine delle sue preferenze e fino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei posti di medico condotto vacanti e messi a concorso al 30 novembre 1937, secondo la indicazione posta accanto a ciascuno di essi:

1) Dott. Sciacca Luigi di Luigi, per il posto di medico condotto notturno di Catania;

2) Dott. Badalà Giuseppe fu Filippo, per il posto di medico condotto di borgata di Catania;

3) Dott. Gibilisco Santo di Antonino, per il posto di medico condotto di borgata di Catania;

4) Dott. Rapisarda Carmelo di Salvatore, per il posto di medico condotto di Paternò;

5) Dott. Augeri Giovanni fu Filippo, per il posto di medico condotto di Misterbianco;

6) Dott. Cutelli Paolo fu Vito, per il posto di medico condotto di Adrano;

7) Dott. Li Favi Amerigo di Giovanni, per il posto di medico condotto di S. Cono;

8) Dott. Urso Salvatore di Sebastiano, per il posto di medico condotto di Castel di Judica.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il prefetto: VITTORELLI

(3434)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.